Anselmi, Sig.r Teol.o Coll.o

PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA
Legato Anselmi
OA. - b -
31

REGOLE ossiano CAPITOLI

DELLA CONGREGAZIONE

DI CENTO SACERDOTI

sotto il titolo

DI MARIA VERGINE E DI S. GIUSEPPE

canonicamente eretta l' anno santo 1650

NELLA PAROCCHIALE DI CASTELLAMONTE

restaurata nel 1806 con decreto dell' Ill.mo e Rev.mo

MONSIGNORE

GIUSEPPE MARIA GRIMALDI

VESCOVO D' IVREA, ORA ARCIVESCOVO DI VERCELLI

Confratello della medesima

confermata nel 1822 dall' Ill.mo e Rev.mo

MONSIGNORE

D. COLOMBANO CHIAVEROTI

DELL' ORDINE DI S. BENEDETTO CONGREGAZIONE CAMALDOLESE

GIÀ VESCOVO D' IVREA E CONTE

QUINDI ARCIVESCOVO DI TORINO

ED AMMINISTRATORE APOSTOLICO DELLA DIOCESI D' IVREA

Confratello parimente della suddetta Congregazione.

1826

BIELLA, COLLE STAMPE DI GIUSEPPE AMOSSO.

Con permissione.

PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA

Traham eos in vinculis charitatis.
Osee 11 4.

Elige tibi viros, et vade, libera fratres tuos.
I. Mackab. 5 17.

ALLA DIVOTA E RELIGIOSA

CONGREGAZIONE DI SACERDOTI

ERETTA IN CASTELLAMONTE

uniti insieme per procurarsi scambievoli ajuti di carità

La Carità, *ella è dottrina de' santi Padri, anzi dell' Apostolo delle Genti, fondata sulle verità insegnateci dall' Incarnata Sapienza, la Carità è il carattere interiore del Cristiano, siccome il segno della santa Croce, e tutte le pratiche sensibili di Religione ne sono l' esteriore; di maniera, che uno, che sia battezzato, che frequenti la Chiesa, che vi canti insieme cogli altri le lodi del Signore, e vi partecipi ai Divini Misteri, questo tale verrà chiamato* Cristiano; *ma si è dessa la Carità quella sola esclusivamente, la quale fa distinguere i veri figliuoli di Dio dai figliuoli del demonio.*

La Carità inoltre si è quella, la quale fa, che i Fedeli partecipano a quanto di buono, e di lodevole si opera in tutta quanta la Chiesa Cattolica: epperciò un Cristiano, che abbia la

Carità, digiuna senza digiunare; è paziente, anche senza soffrire; istruisce gli altri, sebbene idiota; e fa limosina nel punto stesso, che la riceve. Oh quanto è mai preziosa la Carità! Essa tutto prende, senza togliere nulla; essa è carica di spoglie, senza che uom perduto abbia un nonnulla; essa si arricchisce coi beni di tutto il mondo, senza che alcuno perciò impoverito ne resti.

Senza la Carità ha un bel lusingarsi di esser vivo un Cristiano: Egli è morto; e morte sono tutte le opere di lui, se non vengono animate dalla Carità: Sì morte tutte, nissuna eccettuata. Non la Fede, quantunque viva al segno da trasportar montagne: Non la Liberalità, quantunque tale, che nel seno de' poveri spanda tutte le sue sostanze: Neppure lo stesso Martirio, per cui si perdesse tra le fiamme la vita. No le cose più grandi, più nobili, più eccellenti diventano piccole, vili, abbiette, anzi precipitano negli abissi del nulla, senza la Carità.

Laddove se questa regna nel cuor di un Cristiano, non v' ha cosa per piccola, che sia, e triviale, che non diventi grande, e sublime; non v' ha cosa per vile, che sia, che non acquisti un pregio grande, un grande

valore. Un obolo, un bicchier d' acqua, acquistano un valor tale da potersi con esso comperare, ed acquistare il Cielo. Si mangia, si dorme: ebbene si faccia questo per motivo di carità, ed ecco avanzarsi sempre più il Cristiano, mangiando, e dormendo, verso i Tabernacoli eterni.

La Carità non trova mai nulla di difficile, nulla d' impossibile. Si è pur dessa, che rende larga la via stretta; Si è dessa, che fa riuscir dolce e soave il giogo del Vangelo. Colla Carità il Cristiano corre senza stancarsi: tutto porta senza sentirne il peso; si riposa nella fatica; comanda con sicurezza in mezzo ai pericoli, e trova nella morte stessa la vita. Oh carità, quanto sei grande! Quanto sei sublime! Si è per mezzo di te, che Iddio dimora in noi, e noi in Dio; per mezzo di te noi siamo intimamente uniti a lui. Quanto è mai sorprendente la dignità d' un Cristiano animato dalla Carità! E potrebbe egli più alto poggiare, che l' esser unito alla Divinità?

Se non che molti si lusingano invano di osservare il massimo dei Comandamenti, cioè di amare Iddio sopra ogni cosa, mentre altro essi non facendo, che amar se stessi, ne sono continui trasgressori. Il contrassegno adun-

que il meno equivoco di un amore sincero, e verace verso Iddio, si è un amore sincero ed efficace verso del prossimo. L' osservanza del primo comandamento produce l' osservanza del secondo, e l' osservanza di questo, serve di prova, che si osserva il primo. Al tutto ella è cosa certa, che Iddio rifiuta il nostro amore, se noi lo ricusiamo ai nostri fratelli, e che egli non ci considera più per suoi amanti, al punto stesso, in cui noi cominciamo ad odiare i medesimi. E per verità come oseremo noi lusingarci di amare Iddio, cui non veggiamo, se poi abbiamo dell' indifferenza, per non dire dell' avversione, pei nostri fratelli, che abbiamo continuamente sotto de' nostri occhi?

La Carità adunque verso Iddio sopra ogni cosa, e verso il prossimo, come verso di noi stessi, ecco il più sodo fondamento di tutta la vera regolarità, e santità; la quale se si mantiene in noi costantemente, e con finale perseveranza, malgrado l' imperfezione della Umanità, termina tuttavia con perfezione compita nella beata eternità. Ed ecco pur anche il fondamento, su cui poggiata unicamente si volle dai nostri Maggiori, ed innalzata la religiosa Congregazione di Sacerdoti, eretta l' anno 1650 *nella Parocchiale di*

Castellamonte, e su cui si procura di mantenerla continuamente: Ecco il principale, anzi l'unico oggetto, che la medesima si prefisse, e prefigge costantemente; la Carità, *in virtù della quale uniti di cuore tutti i venerabili Confratelli si procurino scambievolmente ogni soccorso possibile in vita, e dopo morte: Soccorsi in vita promovendo col mezzo di orazioni pubbliche, e private, con reciprochi consiglii, co' buoni esempli, col buon odore di santità lo spirituale vantaggio di tutti i Confratelli, non meno che del nostro Prossimo: Soccorsi anche occorrendo di assistenza, e di temporali sovvenimenti: Soccorsi dopo morte principalmente, con accorrere in sovvenzione, e refrigerio ai nostri Confratelli trapassati, procurando a tutta possa di scarcerare, ove d'uopo, dalle sotterranee prigioni delle fiamme purganti le anime loro, prive bene spesso dell' ajuto de' più congiunti; e dandoci premura di accelerare loro, (sicuri in tal caso di provar una volta in noi stessi quel pio soccorso, che avremo prestato agli altri) coi sacrificii di espiazione la liberazione da quel dolorosissimo carcere, in cui l' anima dee soffrire per colpe veniali non ancora rimesse, o per la pena temporale dovuta ai peccati mortali già*

perdonati, non ancor espiata, oltre la pena del fuoco, un' altra pena assai più grave, la lontananza cioè dal di lei centro, che è Dio, suo ultimo fine.

Animiamoci intanto tutti a porgere continuamente al Signore quella divota preghiera, che porgevano già fervorosi al Dio della fortezza i santi quaranta Martiri: Centum in stadium ingressi sumus; centum item, Domine corona donemur, ne una quidem huic numero debit. Amen.

ISTITUZIONE PRIMITIVA

Illustrissime, ac Reverendissime Domine

Divino afflante Numine fuit erecta in Parochiali Castrimontensi sub titulo Beatae Mariae Virginis, ac sancti Joseph, ejus Sponsi, Congregatio centum Confratrum Sacerdotum, hoc uno onere addicto, ut in suffragium uniuscujusque ex defunctis confratribus quinae Missae per singulos superstites celebrentur. Pro ipsius vero Congregationis faciliori regimine, contextae fuerunt Regulae, seu Capitula, pro quorum, atque ipsius Congregationis approbatione, ac confirmatione ad Dominationem vestram Illustrissimam, et Reverendissimam recurrit Joannes Franciscus Petitus, dictae Parochialis Praepositus, praefataeque Congregationis promotor, ac institutor.

Humiliter exorans, quatenus postquam eadem Congregatio mira, ac paterna Dominationis vestrae Illustrissimae, ac Reverendissimae benignitate jam tum fuit approbata, cum, vix ejusdem primis vulgatis rumoribus, statim in eadem (quae summa ejus

est humanitas, ac pietas) per familiares literas petiit exoptari, eam ipsam nunc denuo, ejusque Regulas, ac Capitula ordinariae suae auctoritatis robore, ac firmitate approbare, ac confirmare dignetur, cum facultatibus opportunis: Quod sperat etc.

D. OCTAVIUS ASINARIUS

DEI ET APOSTOLICÆ SEDIS GRATIA

EPISCOPUS IPPOREGIENSIS ET COMES.

Universis, et singulis praesentes literas inspecturis, ac lecturis salutem in Domino sempiternam. Visa supplicatione subannexa, ejusque tenore considerato, animarum Fidelium defunctorum suffragiis peculiariter intenti suprascriptam centum confratrum Sacerdotum Congregationem eo, quo supplicatur modo, jam inchoatam confirmamus, et ejus Regulas, seu Capitula per Nos visa, et diligenter discussa, ac pium institutum approbamus, et, quatenus opus sit, illam

denuo erigimus, et instituimus sub titulo Beatae Mariae Virginis, ac sancti Joseph, ejus Sponsi, scilicet ad Altare majus Parochialis Ecclesiae supplicatae, et ejus Confratres in ea jam descriptos, et posthac describendos auctoritate Nostra ordinaria adscribimus, et confirmamus. Atque ad ipsius Congregationis regimen, et administrationem tamquam Caput, sive Praefectum, ipsum Oratorem, ac institutorem illustrem, et admodum Reverendum Dominum Joannem Franciscum Petitum, Juris utriusque Doctorem, Prothonotarium Apostolicum, et Castrimontis Praepositum eligimus, deputamus, et constituimus; Ad reliqua vero officia illos, quorum nomina seorsim praedicto Oratori tradidimus, decernentes, ut omnibus, et singulis privilegiis, prerogativis, immunitatibus, exceptionibus, indultis, gratiis, et eo omni peritus jure gaudeat, utatur, ac fruatur dicta Congregatio, quibus recte, legitime, et canonice erectae Congregationes, Confraternitates, et Loca pia gaudere, uti, ac frui solent. Donationes insuper, legata, oblationes, et alia emolumenta, absque cujuscumque molestia percipere, regulis, et institutis propriis, una cum aliis ordinibus

pro recto Congregationis regimine a Nobis, et Successoribus Nostris pro tempore, si opus fuerit, tradendis uti: Ad pias causas, atque ad Congregationis negotia se congregare; Officiales secundum propria statuta eligere, sumptus facere; rationes eorumdem exigere, ac reddere, et alia ad ipsam Congregationem pertinentia prorsus administrare libere possit, et valeat. Servatis tamen iis, quae in hoc Congregationum genere apostolicis, ac synodalibus hujus Nostrae Dioecesis Constitutionibus decreta sunt, aut de caetero decerni contingeret. Omnibus demum in dicta Congregatione descriptis, et describendis; atque ejus pium institutum adimplentibus, coelestes benedictiones precamur. In quorum fidem etc. Dat. Ipporegiae die 20 februarii 1650.

D. OCTAVIUS Episcopus Ipporegien.

FERRARIS.

Loco sigilli.

RISTABILIMENTO DELLA CONGREGAZIONE.

Riforma e conferma delle Regole o Capitoli.

Istruita così, e canonicamente fondata la suddetta Congregazione, si cominciò indilatamente, come di ragione, ad esigere la esatta osservanza dei Capitoli di modo, che senza accettazione di persone, si cancellavano i negligenti, surrogandone altri più esatti nel catalogo de' Confratelli. Essa dopo sì lungo tempo, dacchè fu istituita, venne onorata sempremai da' Sacerdoti per dignità, dottrina, e pietà assai ragguardevoli, e si mantenne sempre nella sua essenziale sussistenza; cosa questa, che prova abbastanza la bontà di sua istituzione. Ma siccome è proprio delle istituzioni umane esser sempre soggette a varie vicissitudini, e per lo meno a non poche accidentali decadenze; quindi è, che anche questa Congregazione incontrò coll'andar del tempo quella sorte, che è propria delle istituzioni umane, dimodochè circa il 1800 la Congregazione suddetta cominciava a declinare dal primiero vigore, e

stentavasi già a tenerla compita. Tra le cause, a cui tal cosa poteasi attribuire, potendo essere probabilmente il numero, paruto forse a taluno troppo gravoso, di Messe cinque da celebrarsi fra giorni venti per ciascun Confratello defunto, si pensò di ridurlo al numero di tre fra giorni trenta.

Cercatosi adunque, ed avuto il consenso quasi universale dei Membri tutti, che compongono la Congregazione, si ebbe verbalmente ricorso a Monsignor Pochettini, di felice memoria, Vescovo d'Ivrea, che accordò ben volentieri, ma verbalmente soltanto, la riduzione suddetta; la quale venne poi in seguito approvata, e confermata con decreto delli 14 aprile 1806 di Monsignor Grimaldi, allora Vescovo d'Ivrea, ed ora degnissimo Arcivescovo di Vercelli, e Confratello della Congregazione.

Siccome però, non ostanti tutte le suddette operazioni, la Congregazione, invece di prender forza, e vigore, andava sempre più in decadenza; considerandosi, che una società di Sacerdoti, che non si trattano, che non si veggono, che non si conoscono, è veramente una società, che ha un po' dello straordinario, e sembra poter difficilmente

incontrare l'approvazione di tutti; stimossi efficacissimo mezzo per impedirne la dissoluzione, e di renderle anzi vigore, e lustro maggiore del primiero, essere quello di ordinare un' annuale solenne Adunanza generale, come si pratica in altre consimili Congregazioni: e questa determinazione ebbe il più felice successo: Si compì difatti il numero dei Confratelli, e si venne a dare il desiderato ristabilimento alla Congregazione.

Invitati adunque con una circolare tutti i Confratelli, ebbe luogo la prima Adunanza generale li 17 settembre 1807, nella quale si proposero, si ventilarono, e si adottarono i nuovi Regolamenti, che si stimarono acconci, ed opportuni al maggior bene, e vantaggio della Congregazione. E questi Regolamenti, ossiano Capitoli, che si cominciarono subito ad osservare, vennero di poi, unitamente alla Congregazione, approvati, e confermati, come dai seguenti documenti, da Monsignor Chiaveroti, degnissimo Arcivescovo di Torino, ed Amministratore Apostolico della Diocesi d' Ivrea vacante per la sua traslazione alla Metropolitana, e che volle degnarsi d' onorare la Congregazione con ascriversi Membro della medesima.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore

Il Teologo Giuseppe Maria Nigra, Arciprete di Castellamonte, a nome della Congregazione di cento Sacerdoti, canonicamente eretta all'Altar maggiore di sua Parocchiale, sino dall'anno 1650, ha l'onore di rappresentare a V. S. Illustrissima e Reverendissima, che, essendosi trovata la medesima oltremodo aggravata dall'obbligo portato dai Capitoli primitivi di celebrare, fra giorni venti, cinque Messe per ciascun di lei Confratello defunto, ebbe già, di consenso quasi universale de' suoi Membri, verbalmente ricorso alla f. m. di Monsignor Pochettini, Vescovo d'Ivrea, il quale, lodatone il progetto, accordò ben volontieri, ma verbalmente, la riduzione al solo numero di tre Messe: Che questa verbale riduzione venne in seguito approvata e confermata con decreto delli 14 agosto 1806 dell'Ill.^{mo} e Rev.^{mo} Monsignore Giuseppe Maria Grimaldi, allora Vescovo d'Ivrea, ed ora Arcivescovo di Vercelli, Confratello della medesima Congrega-

zione: che, siccome, non ostanti queste premure, la Congregazione, invece di ripigliar forza, e vigore andava vie più in decadenza; così si stabilì di quasi unanime adesione dei Confratelli, e col consentimento e beneplacito del prelodato Ill.mo e Rev.mo Monsignor Vescovo, di aggiugnere agli antichi capitoli qualche nuovo regolamento, e farvi qualche mutazione stimata opportuna, e necessaria; il che fatto si ebbe il più felice risultamento; giacchè riprese subito la Congregazione il primiero lustro, vigore, e decoro, e vi si mantiene la Dio mercè, costantemente. Ora essendosi distesi questi nuovi Capitoli, ossiano Regole, e desiderando la Congregazione, affine di promuoverne la regolare osservanza, di fargli stampare (dopo averne ottenuta, come spera, la loro debita, canonica, e legittima approvazione) in un libro, onde possa ciascun Confratello averne presso di se il contenuto, ricorre a V. S. Illustrissima, e Reverendissima,

Umilmente supplicandola, che voglia degnarsi, per tratto speciale di sua consueta clemenza, e benignità, di confermare la Congregazione, ed approvare colla forza di sua Ordinaria potestà le quì unite, ed infrascritte

Regole, ossiano Capitoli costitutivi, colle facoltà opportune e necessarie. Che della grazia ecc.

Teologo Giuseppe Maria NIGRA,
Arciprete, e Vicario Foraneo.

REGOLE COSTITUTIVE
DELLA CONGREGAZIONE.

Cap. I.

Militerà questa divota Congregazione sotto il titolo, ed il patrocinio della Beatissima Vergine Maria, e del glorioso s. Giuseppe, suo Sposo: e s' intenderà eretta all' Altare maggiore della Parrocchiale di Castellamonte, al quale, secondo le occorrenze, potranno celebrarsi Messe, Divini uffizi, Anniversari, e fare altre funzioni concernenti l' istituto di detta Congregazione.

II.

Il numero dei Confratelli di questa Congregazione sarà di cento e uno Sacerdoti: ed occorrendo la morte di qualche confratello,

si verrà subito dal Consiglio ordinario alla surrogazione di un altro. (*).

III.

Il Governo di questa Congregazione viene affidato ad un *Consiglio ordinario*: e questo sarà composto del Rettore, del primo Assistente (l' Arciprete di Castellamonte, supposto confratello, è sempre il primo Assistente nato), del Vice-Rettore, del Segretaro, del Tesoriere, e di quattro Consiglieri.

Il Rettore, ed il Vice-Rettore verranno annualmente eletti nella generale Adunanza a pluralità di voti. E perchè tal elezione si faccia col dovuto decoro, gradiranno i Confratelli di radunarsi mezz' ora prima della Messa solenne, nella Sagristia della suddetta Parrocchiale, affinchè fattesi in questa le elezioni, si possano le medesime pubblicare ai signori Congregati, ed al Popolo, che interverrà a detta solennità. Il Rettore sarà

(*) Nell' accettazione dei Confratelli si segue l' ordine dell' iscrizione nel numero dei postulanti: Solo si dà la precedenza ai Parroci nell' anno dell'iscrizione. Non si accettano per postulanti, e quindi per confratelli coloro, che oltrepassano i quarant' anni di età, se non se sotto certe condizioni stabilitesi nell' Adunanza generale del 1813.

quello, che avrà avuto maggior numero di voti, ed il Vice-Rettore sarà quello, che avrà avuto maggior numero dopo di lui. Il Vice-Rettore di un anno resta di pien diritto Rettore nell' anno susseguente, in cui si verrà all' elezione del solo Vice-Rettore.

IV.

Il primo Assistente, come si è detto, è sempre il signor Arciprete *pro tempore* di Castellamonte, supposto Confratello. I quattro Consiglieri poi, ed il Tesoriere (secondo la mente di Monsignor Vescovo, manifestata per lettere patenti delli 14 aprile 1806) sono sempre i Membri dell' Amministrazione *pro tempore* della *Sagrestia* parrocchiale di Castellamonte; restando però vietato dal Decreto Vescovile sopracitato di confondere le cose spettanti a questa Congregazione con quelle, che spettano alla Sagrestia; e dovendosi tenere il tutto in libri separati per l'opportuna resa de' conti a chi di ragione. Il Consiglio ordinario poi elegge, o conferma il Segretaro; e nomina l' Oratore panegirista. Qualora venisse a mancare totalmente il Rettore, sottentrerà in sua vece il Vice Rettore, che diventa in tal caso di pien diritto Rettore, con tutti i diritti, e carichi appartenenti al medesimo.

V.

Al suddetto Consiglio ordinario della Congregazione spetterà il determinare sopra le urgenze di essa, come di accettazione dei Confratelli, spese annuali, ed altre somiglianti. Le determinazioni straordinarie però, e di sommo rilievo, si dovranno dilungare, potendosi, alla prima generale Adunanza per l' opportuno provvedimento, ed in caso di controversia, si deciderà a pluralità di voti. Ove poi l' urgenza fosse di grave premura, coll' assistenza di quattro Decurioni, e di quattro dei più anziani Confratelli dei luoghi viciniori, oltre ai Confratelli abitanti in Castellamonte, si potrà a quella dare il necessario provvedimento; solamente per quanto l' urgenza esige.

VI.

Sarà uffizio del Segretaro conservare le scritture della Congregazione, ed i libri, in cui sono scritti i signori Confratelli; dare gli avvisi d' infermità, o di decesso, che occorrerà a qualunque di essi, per la spedita celebrazione delle Messe. Ad esso parimente spetterà riscuotere le Fedi di detta celebrazione, e quelle presentare annualmente nella generale Adunanza; unitamente alla notifi-

canza dei Confratelli, che fossero stati indolenti in negozio di tanta importanza. Avrà pure cura di tenere esatto il Catalogo di tutti li Confratelli, e di notare distintamente il giorno, mese, ed anno della morte di ciascheduno, col nome di quello, che in luogo del defunto sarà stato sostituito; della quale sostituzione ne darà parte a tutti nella generale Adunanza, e per iscritto ai rispettivi Decurioni, i quali ne daranno parte ai Confratelli del loro Circondario, affinchè ne siano consapevoli tutti quanti i Confratelli, anche quelli, che non fossero potuti intervenire alla generale Adunanza; e così abbia ciascuno sempre compito il catalogo di tutti i suoi Confratelli. Avrà inoltre il Segretaro il carico di scrivere lettere circolari, e di avviso dove, e quando gli verrà accennato dal Consiglio ordinario.

VII.

Spetterà al Tesoriere la custodia di tutti gli effetti, e di ogni cosa appartenente alla Congregazione. Avrà eziandio facoltà di esigere, fare quitanza, ec.; dovendosi esso considerare da tutta la Congregazione, come persona legittimamente deputata a qualunque atto pubblico, anche per via giuridica. Toc-

cherà ad esso riscuotere dai Confratelli le *Annualità*, fare le spese ordinarie della Congregazione, e quelle parimente della Festa, con partecipazione del Rettore, dell' Assistente, e dei Consiglieri. Sarà finalmente tenuto a render conto del maneggio ai Confratelli, che volessero intervenirvi nel giorno dopo la Festa.

VIII.

I *Decurioni*, o Capi di circondario, l'uffizio dei quali si è stabilito, affinchè con maggior sicurezza, e comodo si possa dare ricapito ai biglietti d' avviso indirizzati ai Confratelli, terranno, oltre al general Catalogo, anche una lista particolare di quei confratelli, che risiedono nel loro circondario. Ad essi invieranno, e dai medesimi riceveranno gli avvisi necessarj, non solo di morte, ma d' infermità ancora, di partenza, assenza, e cambiamento di domicilio, ec.: e procureranno dai rispettivi Confratelli del circondario l' esatta osservanza dei Capitoli; riceveranno le Fedi di celebrazione, dando di tutto poi, per il canale del Segretaro, gli opportuni avvisi al Consiglio ordinario della Congregazione.

IX.

Siccome questa Congregazione altro non ha in mira, che la maggior gloria di Dio, l'aumento di fratellevole carità, che dee particolarmente fregiare i Ministri di Dio, dai vincoli della quale uniti i Confratelli possano promuovere la propria santificazione, ed ajutarsi scambievolmente in vita, nell'infermità, e dopo la morte, e fare inoltre il vantaggio dei Fedeli, che possono quindi ritrarre esempi di pietà, di fervore nel servizio di Dio, e di scambievole amore: e siccome per altra parte una società di Sacerdoti, che non si trattano, che non si veggono, che non si conoscono, sarebbe veramente una Società, che avrebbe un po' dello straordinario; resta epperciò necessaria un'annuale adunanza, che non può a meno di rianimare tutti li Membri, che la compongono, e collegarli coi vincoli di una carità più ferma, e più viva.

Si è dunque a questi fini stabilita in ogni anno una generale Adunanza (fissata al lunedì immediatamente dopo la domenica, in cui si celebra la Festa del SS. Nome di Maria): in essa si celebra la Messa solenne, si fa panegirico analogo alla Funzione (*), la Pro-

(*) Il Discorso della Festa si può raggirare a talento

cessione del SS. Sacramento, e si dà Benedizione solenne. Prima della Messa solenne si raccolgono le Fedi delle Messe celebrate, e le annualità. A queste Funzioni i Confratelli legittimamente non impediti si compiaceranno d'intervenire provveduti di cotta, stola, e berretto; e saranno loro dalla Congregazione somministrate le torcie. E per ovviare a qualunque occasione di dissapore, o dissenzione; anzi per tener sempre dietro allo spirito di umiltà, e di piacevole carità dal nostro Divin Maestro insegnatoci, non si avrà in tutte le funzioni, che si faranno, alcuna precedenza di posto, o di grado; nè tampoco al pranzo, che sarà a spese della Congregazione preparato; ed a cui non sarà lecito ad alcuna persona non ascritta alla Congregazione, salvo le persone assistenti alle sacre Funzioni, intervenire.

X.

La Funzione della solennità appartiene di piena ragione al sig. Rettore; e nel caso, in cui esso fosse impedito, od assente, allora

dell' Oratore o sulle lodi di Maria Vergine, o su quelle del glorioso s. Giuseppe, o su qualche altro argomento adattato ad un' adunanza di Ecclesiastici.

spetterà al sig. Arciprete di Castellamonte, supposto Confratello. Sono a carico del Rettore le spese della Festa (*), escluse le torcie della Processione, che sono a carico della Congregazione.

XI.

Infermandosi alcuno dei Confratelli, procurerà subito, che per mezzo de' suoi parenti, o domestici, si avvisi il Decurione del suo circondario, e questi, senza frapporre dimora, ne darà parte ai Confratelli abitanti in esso: ed intanto, potendolo, in persona, o per mezzo di qualche altro confratello, dovrà procurare di visitare l'infermo per ogni cosa, di cui possa aver bisogno di conferire. Alla carità poi dei Confratelli del circondario dell'infermo spetterà e coll'orazione in vita, e coll'assistenza, potendolo, nell'agonia, il soccorrere l'infermo, procu-

(*) Quantunque per voto quasi unanime, ed universale, manifestatosi nella prima Adunanza generale nel 1807, si volesse esclusa la Musica, e si ammettesse soltanto il *Canto fermo* coll' *Organo*; tuttavia si è pensato di lasciare facoltativo al Rettore della festa di fare a suo piacimento uso della Musica; cosa, che gli riesce facile, essendovi in Castellamonte un' Accademia di abili Virtuosi.

rando di trovarsi sempre qualcheduno per assisterlo a ben morire. Il suddetto Decurione darà pure avviso indilatamente dell' infermità d'un Confratello al Segretaro, che spedirà circolare, dove, e più presto sarà possibile, ai Confratelli della Congregazione per avvisarli a pregar per l'infermo, ed aggiugnere nella Messa la colletta *Pro infirmo*, durante tre giorni, in cui il rito lo comporti.

Infermandosi poi uno dei Decurioni, sarà ufficio del Confratello più vicino il dare gli avvisi opportuni, e necessarj, come quì sopra si è detto.

XII.

Seguita poi la morte di un Confratello, il Decurione ne darà subito avviso al Segretaro, il quale dovrà prontamente mandare il biglietto d'avviso ai Confratelli tutti, i quali saranno strettamente obbligati di celebrare, fra giorni trenta dopo ricevuto l'avviso, o far celebrare Messe tre in suffragio dell'anima del defunto. Ed intanto dovranno tutti i Confratelli del circondario almeno del trapassato, potendolo, e gli altri ancora circonvicini, non troppo discosti, trovarsi presenti all'esequie, le quali, se si può comodamente, si differiranno alla mattina, ac-

ciocchè i Confratelli intervenienti al funerale possano ciascheduno di loro celebrare una Messa nella medesima Chiesa, dove si farà la sepoltura, applicando il Sacrificio in suffragio dell' anima del defunto, la qual Messa si computerà nel numero delle tre da celebrarsi.

XIII.

Oltre il solenne Anniversario per tutti i Confratelli defunti, da celebrarsi il giorno dopo la Festa, ed Adunanza generale, è obbligata la Congregazione di far celebrare, fra giorni venti dopo l' avviso del decesso di ciascun Confratello, una Messa *de Requiem*, con canto e tomba, in suffragio della di lui anima, nella Chiesa, ed all' altare, a cui fu eretta la Congregazione; la quale Messa spetterà al signor Arciprete; avvertiti pur anche i viciniori Confratelli, ove volessero intervenirvi.

XIV.

Sappiano poi tutti i Rev.di Confratelli, che oltre all' assistenza colle opere, se si può, e colle preghiere nelle infermità, e dopo morte, sarà opera degna della loro molta pietà, divozione, e carità, se, come ne vengono vivamente esortati, e premuro-

samente sollecitati, nelle loro orazioni, e sacrifizi, si ricorderanno anche dei Confratelli sani, e viventi. Da questa rimembranza potendo nascere grandissima utilità spirituale, ad essa si esortano tutti, ed a procurare di non andare mai al sacrosanto sacrifizio della Messa, senza proporre di far commemorazione nel *Memento* di tutti li Confratelli viventi, e di pregare per il felice progresso della Congregazione.

XV.

Sebbene non si vieti, in caso d'impedimento, il soddisfare all'obbligo delle tre Messe per mezzo di altro Sacerdote; farà però sempre più conformemente allo spirito, ed alla mente della Congregazione quel Sacerdote Confratello, il quale co' proprii Sacrifizi pagherà questo debito. E, per maggior suffragio dell'anima del defunto, si celebreranno le suddette Messe *de Requiem*, ove il rito lo comporti: ed ove vi sia il comodo, si celebreranno agli Altari privilegiati.

Ove poi alcuno dei Confratelli oltrepassasse, *quod absit*, due mesi ad adempire l'obbligo suddetto delle tre Messe, ed avvertito dal Segretaro nemmeno avesse adempiuto al suo dovere, sarà in pieno diritto

la Congregazione di escluderlo dalla medesima, con surrogarne un altro in sua vece; e questo, se non nella prima, si farà nella seconda successiva Adunanza generale.

XVI.

Affinchè questa pia Congregazione possa reggersi, e supplire alle spese occorrenti, si è fissata la somma di lire sei da pagarsi nell' accettazione di ciascun Confratello a mani del Tesoriere, o di altro in sua vece; se pure desidera il Confratello accettato di venire definitivamente, e legittimamente considerato per tale.

XVII.

Inoltre nel giorno fissato per l' annuale solennità della congregazione, sarà tenuto ciascun Confratello a pagare soldi ventisei di *annualità* (*), per supplire alle spese, che si fanno nell' annuale Adunanza, quantunque a questa non potesse intervenire: e passati tre anni, nei quali taluno dei Confratelli si rendesse indolente per tale soddisfazione, sarà in ragione la detta Adunanza, preceduto un

(*) Questa tassa varia, secondo l' occorrenza de' tempi, di maggior, o minor carestia delle derrate; onde non resti, nelle spese occorrenti, aggravata di troppo la Congregazione.

grazioso avviso di surrogarne un altro in sua vece. Di più, occorrendo la morte di qualche Confratello indolente nel soddisfare tali *annualità*, non si darà corso alla celebrazione delle Messe portate dai Capitoli; se prima gli eredi del defunto, in tempo avvertiti, non soddisferanno intieramente le anzidette *annualità*.

XVIII.

Siccome ciascun Confratello avrà il catalogo de' suoi Colleghi, così, occorrendo a qualcheduno qualche sua particolar urgenza, potrà ricorrere (*) alla pietà, zelo, e carità de' suoi Confratelli per mezzo del Segretaro, il quale di concerto col Consiglio ordinario darà gli avvisi, che si stimassero spedienti.

XIX.

Sempre che qualche zelante Confratello

(*) Occorse il caso l'anno passato, 1825, in cui un rispettabile Membro della Congregazione, trovandosi nella triste situazione di non poter soccorrere a' suoi bisogni, si ebbe a raccomandare, per mezzo del Segretaro, alla pietà e carità de' suoi amati Confratelli. Accorsero questi pronti, e volonterosi, efficacemente in ajuto del medesimo, rendendo così più mite, e più sopportabile la condizione di lui: E ve ne furono dei ben generosi.

volesse proporre con santa umiltà alcuna cosa, che potesse essere di gloria a Dio, e di vantaggio alla Congregazione, sarà lecito il farlo: ed in caso di controversia, si proporrà nella prima Adunanza, e si deciderà a pluralità di voti.

XX.

Non potranno i Confratelli partirsi totalmente dal luogo, in cui rispettivamente si trovano, senza darne avviso al rispettivo Decurione, a cui parimente significheranno il luogo, a cui intendono di recarsi ad abitare, onde possano sempre darsi a tempo e luogo gli opportuni riscontri. Questi avvisi poi si faranno incontanente intendere dai Decurioni, per mezzo del Segretaro, al Consiglio ordinario, acciocchè esso, considerate tutte le circostanze, determini, se cotale assenza, partenza, o lontananza sia tale, che porti seco conseguenza di togliere l'assente dal Catalogo, e sostituirne un altro in suo luogo.

XXI.

Inoltre, partendosi un Confratello dal luogo di sua residenza per qualche viaggio lontano, e di lunga assenza, sarà tenuto prima di partire, a deputare un altro Sacer-

dote, che a suo nome, occorrendo il caso, soddisfacia all' obbligo delle tre Messe: e di tale deputazione ne certificherà il Consiglio ordinario per mezzo del rispettivo Decurione. In caso poi, che non facesse tale deputazione, potrà il Consiglio suddetto dare il luogo ad un altro; se per tale ommissione consterà nella prima Adunanza, che non siensi a tempo opportuno celebrate le necessarie tre Messe.

XXII.

Si esortano vivamente, e s' incaricano tutti li signori Confratelli di essere puntuali, e diligenti nel dare gli avvisi opportuni di quanto concerne l' osservanza delle Regole, o Capitoli di questa Congregazione; i Confratelli ai Decurioni, e questi al Segretaro, ed al Consiglio ordinario: poichè, siccome, senza cotale subordinata puntualità di avvisi, sarebbe difficilissimo il sostenere il corpo di una Congregazione, le cui membra si trovano divise in tante, e sì lontane parti; così, con un' esatta puntualità, e diligenza, si potrà sempre, coll' ajuto dell' Altissimo, conservare la medesima nel vigore, attività, e decoro, in cui per grazia di Dio, presentemente si trova.

COLUMBANUS CHIAVEROTI

ORDINIS S. BENEDICTI CONGREGATIONIS CAMALDULENSIS

DEI ET S. SEDIS APOSTOLICÆ GRATIA

ARCHIEPISCOPUS TAURINENSIS

Ac vacantis Sedis Eporediensis Apostolicus Administrator.

Visis ante exaratis supplicibus Litteris Nobis porrectis ab adm.^{um} Rev.^{do} D. Sacrae Theologiae Doctore Josepho Maria Nigra, Archypresbitero Parochialis Ecclesiae Oppidi Castrimontis, Eporediensis Dioecesis, una cum novis Capitulis, seu Regulis a pia Societate Presbiterorum in eadem parochiali Ecclesia erecta observandis, ac omnium tenore mature perpenso, in iis, quae ad majorem Dei gloriam tendere conspiciuntur, supplicantium votis libenter annuere volentes, praefatam piam Societatem, canonicae jamdudum ad Altare majus laudatae Parochialis erectam, confirmandam fore, et esse ducimus, prout, per praesentes confirmamus, praefatasque Regulas, seu Capitula per Nos diligentes discussa, utpote felici memoratae piae societatis regimini consona, approbamus, ac auctoritatis Nostrae Decretum interponimus, iisdemque uti, ac Typis mandari

permittimus, servatis tamen iis, quae pro hoc Societatum genere decreta sunt, aut de caetero decerni contigerit. Omnibus demum in praelaudata pia Societate descriptis, atque describendis, ejusque pium institutum adimplentibus, coelestes a Domino precamur benedictiones. Dat. Taurini die undecima septembris, anno millesimo octingentesimo vigesimo secundo.

✠ COLUMBANUS Archiep. Admin.

Th. J. Genta Pro-Cancell.

STATO
DELLE DECURIE O CIRCONDARI
PER ALFABETO

Nello stabilire i Capi-luoghi di Circondario, non si è avuto l'occhio ad altro, che alla comodità del sito, in riguardo alla maggior prontezza degli avvisi.

CASTELLAMONTE.

Per Castellamonte e per tutti i Decurioni, e Capi-luoghi di Circondario

Il Segretaro della Congregazione D. Gianantonio FRANCHIONE.

BALDISSERO.

Baldissero	Quagliusso
Brozzo	Rueglio
Campo	Strambinello
Colleretto Parella	Traversella
Drusacco	Trausella
Issiglio	Valchiusella
Lorenzè	Vico
Muriaglio	Vidracco
Parella	Vistorio

Capo il Signor D. Giandomenico PATRITO.

BORGIALLO

Borgiallo
Castelnuovo
Chiesanuova
Cintano
Colleretto
Sale

Capo il Signor D. Gianmaria REANO.

CASTELLAMONTE.

Agliè
Bairo
Ciconio
Cuceglio
Ozegna
Torre-di-Bairo.

Capo il Signor D. Giacomo Francesco MEUTA.

CUORGNE'.

Campiglia
Canischio
Cuorgnè
Frassinetto
Locana
Pertussio
Pont
Pratiglione
Pratocorsano
Ribordone
Ronco
Salto
San Colombano
Sparone
Valperga

Capo, il Signor D. Gioanni Giacomo NEGRI.

IVREA.

Albiano	Montalto
Caravino	Piverone
Cesnola	Quassolo
Chiaverano	Vestignè
Ivrea	Villaregia
Moncrivello	

Capo il Signor D. Pietro BERTODA, Professore di Filosofia.

RIVAROLO.

Favria	Oglianico
Feletto	Salassa
Lombardore	

Capo, il Signor D. Giandomenico BERTINETTI.

SAMMARTINO.

Mercenasco	Strambino
Perosa	Vialfrè
San Gioanni	Villatte
Scarmagno	

Capo, il Signor D. Gioanni Andrea ENRICO, Prevosto di s. Gioanni.

SAN GIORGIO.

Bosconero
Caluso
Candia
Foglisso
Lusigliè
Montalenghe
Montanaro
Orio
S. Benigno
S. Giusto
Vische

Capo il Signor D. Gianfrancesco RHO.

TORINO.

Capo, il Signor D. Domenico TALENTINO, Cappellano di S. A. S. il Principe di Carignano.

VERCELLI.

Vercelli
Livorno

Capo, il Signor D. Francesco EUSEBIO Consegretaro, e Crucifero di Monsignor Arcivescovo.

CATALOGO
DEI REVERENDI SACERDOTI
DELLA CONGREGAZIONE ERETTA NELLA PARROCCHIALE
DI CATELLAMONTE
NEL 1650
RISTABILITA E CONFERMATA
NEL 1822.

L' Ill.mo e Rev.mo Monsignore D. Colombano CHIAVEROTI, già Vescovo d' Ivrea, ed ora Arcivescovo di Torino.

L' Ill.mo e Rev.mo Monsignore Giuseppe Maria GRIMALDI, già Vescovo di Pinerolo, quindi, di Ivrea, ed ora Arcivescovo di Vercelli.

ORDINE D' INGRESSO.

PEROTTI D. Domenico Antonio, di Castellamonte 1774.

MOROSSI D. Francesco Martino, di Castellamonte, Beneficiato in Ivrea.

MEUTA D. Giacomo, di Castellamonte.

MARINO D. Gioanni Sebastiano, di Castellamonte: *Tesoriere della Congregazione.*

MARENA D. Gianenrico, di Bairo.

FURNO D. Giampietro, Prevosto d' Orio.

PERUSSONO D. Giuseppe, di Colleretto.

BOTTON Avvocato Crisante Felice Maria, di Castellamonte.

CRISTETTI D. Gianmaria, di Castellamonte.

CRISTETTI D. Domenico, di Castellamonte.

BERSANO D. Francesco, Rettore di Colleretto-Parella.

BERTINETTI D. Giandomenico, di Rivarolo.

FRANCHIONE D. Gioanni Antonio, di Castellamonte, Professore, *Segretaro della Congregazione.*

BONGERA D. Agostino, di Frassinetto.

NIGRA Teologo Giuseppe Maria, di Bosconero, Arciprete di Castellamonte.

ONORE D. Francesco, di Strambinello.

MEINARDI D. Michele, di s. Giorgio.

TALENTINO D. DOMENICO, di Castellamonte, Cappellano di S. A. S. il Principe di Carignano.

ALLAJRA D. Pietro, di Castellamonte, già Pievano di Baldissero.

CRAVERIO Avvocato Giambattista, di Pont.

PENE D. Giandomenico, Pievano di Chiaverano.

ANSELMO D. Felice, di Valperga.

GHILIONE D. Bernardino, di Castellamonte.

GALLO D. Giuseppe, di Castellamonte.

PATRITO D. Giandomenico, di Castelnuovo, Beneficiato in Baldissero.

MARCHETTI D. Gianantonio, di Castellamonte.

CRESTO D. Giacomo Domenico, di Castellamonte.

REANO D. Gianmaria, di Castellamonte.

RHO D. Gianfrancesco d' Ozegna, Beneficiato in Lusiglie

PASQUALONE D. Giuseppe Domenico, di Sparone.

CAQUATTI D. Giampietro, di Castellamonte, Pievano d' Ozegna.

DEPETRO Avvocato Giuseppe, di Quassolo.

NEGRI D. Gioanni Giacomo, di Cuorgnè.

PERONETTI D. Gioanni Martino, di Rivarolo.

CERESA D. Gioanni, Rettore di Ribordone.

CRESTO D. Francesco, di Castellamonte.

DEFILIPPI D. Antonio, Rettore di Castelnuovo.

FALLETTI D. Tommaso, della Torre-di-Bairo.

GIACOLETTI D. Giorgio, di Rivarolo.

MOROSSI D. Giacomo Pietro, di Castellamonte.

CANAVASSI D. Gioanni Vincenzo, di Torino.

TIBI D. Gioanni Martino, Prevosto di Salto.

NIGRA Giorgio, di s. Giorgio.

GAYS Teologo Giacomo Maria, Canonico Arciprete nella Metropolitana di Vercelli.

TOCCO D. Giuseppe, Rettore di Trausella.

CAVAGLIÀ D. Giandomenico, di Vische.

OTTINO D. Gioanni Mattia, Arciprete di Locana.

SAUDINO D. Pierantonio, di Vico.

OTTINO D. Giambattista, di Valperga.

CRISTOFORO D. Lorenzo Gioanni, di Lorenzè.

GRIGLIATTI Teologo Luigi, Canonico, e Rettore del Seminario d' Ivrea, Professore di Teologia.

MEUTA D. Giacomo Francesco, di Castellamonte.

MOTTURA Teologo Agostino, Prevosto di Valperga.

ZENONE D. Luigi Gioanni, Preposto di Drusacco.

VIGO D. Lorenzo della Torre-di-Bairo.

LEONATTI D. Giuseppe Scipione, d' Osegna, Professore.

CASTELLAMONTE D. Giuseppe Maria, di Parella Castellamonte, Chierico Regolare a s. Andrea della Valle in Roma.

MARCHETTI D. Giuseppe Ardizzone, di Castellamonte.

ENRICO D. Andrea Gioanni, Prevosto di s. Gioanni, Borgata di s. Martino.

FERRARIS D. Gioanni Martino, Prevosto di Ronco.

CAVIGLIONE Teologo, ed Avvocato Filippo Vincenzo, Canonico Tesoriere nella Cattedrale di Ivrea, Vicario Generale

ARNODO D. Bartolommeo, di Valchiusella.

MERLO D. Gioanni Angelo, di Montanaro.

VERCELLIS D. Giuseppe, Prevosto di Vialfrè.

RICCONO-VERNA D. Giacomo, di Rueglio.

GALLINATTI Teologo, ed Avvocato Savino, Canonico nella Cattedrale d' Ivrea, e Provicario Generale.

MUSSATTI D. Domenico, Rettore della Torre-di-Bairo.

VALLE D. Luigi, di Candia.

CHIAVASSA D. Giuseppe, Canonico di Livorno, ed ora Oblato della Congregazione di s. Andrea di Vercelli.

PERINI D. Savino, di Vestignè.

BRACCO D. Pietro Emilio, di Ozogna.

AYMONE D. Giambattista, Prevosto di Sparone.

REY D. Gioanni, di Castellamonte, Pievano di Villaregia.

PERLA D. Antonio, di Foglisso.

CAPRARIO D. Pierantonio, di Castellamonte.

FALLETTI D. Vincenzo, Prevosto di Borgiallo.

GIANASSI D. Giambattista, di Castellamonte.

BIMA DI STRITTA Teologo, ed Avvocato Giacomo Palemone, d' Ozegna, Canonico Penitenziere nella Cattedrale d' Alba.

EUSEBIO D. Francesco, di Castellamonte, Canonico, Consegretaro, Crocifero di Monsignor Grimaldi Arcivescovo di Vercelli.

BORDANO D. Giuseppe, Rettore di Traversella.

MOROSSI D. Domenico, di Castellamonte.

MOLINARIO D. Pietro, di Vidracco.

DEROSSI D. Gioanni, di Castelnuovo.

ANSELMO Teologo Collegiato Lodovico, di Valperga.

PICCONE D. Enrico, di Castellamonte.

ODDONINO D. Piergiuseppe, Prevosto di Ciconio.

BOZZELLI D. Ottavio, Pievano di Baldissero.

NOVARIA D. Carlo, Prevosto di Canischio.

RAVARONO D. Giuseppe, di Baldissero.

ANSELMO D. Giambattista, Prevosto di Pertusio.

DECAROLI D. Giandomenico, di Borgiallo.

BONINO D. Gioanni, di Pavone.

FERRERA-BALDASSAR D. Giandomenico, Prevosto del Boschetto, Borgata di Chivasso.

BERTODA D. Pietro, di Rivarolo, Professore di Filosofia.

VITTOLO D. Bernardo, di Campiglia.

BENONE Teologo Antonio, Prevosto di s. Benigno.

PASTORE D. Pierantonio, Prevosto di s. Michele di Rivarolo.

GOZZANO D. Giuseppe, d'Agliè.

BERTETTI D. Antonio, della Torre-di-Bairo.

315150
AMM. PROV. DI TORINO
N° 15652
BIBLIOTECA

55. 12.